

DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013
307/2013/R/EEL

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI AI PRODUTTORI CIP 6 DALL'APPLICAZIONE DELL'EMISSION TRADING SYSTEM, A DECORRERE DALL'ANNO 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 23 aprile 2009, n. 2009/29/CE (di seguito: direttiva 2009/29/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/00);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06 (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30/13 (di seguito: decreto legislativo 30/13);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008;
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 27 luglio 2012, n. 20/12, contenente l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE, comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti (di seguito: deliberazione 20/12);
- la deliberazione del Comitato 20 settembre 2012, n. 22/12, contenente le modifiche apportate agli allegati della deliberazione 20/12;

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- il documento per la consultazione 28 marzo 2013, 130/2013/R/eel, recante “Orientamenti per la definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori Cip 6 dall’applicazione dell’*emission trading system* a decorrere dall’anno 2013” (di seguito: documento per la consultazione 130/2013/R/eel);
- le osservazioni al documento per la consultazione 130/2013/R/eel pervenute all’Autorità;
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l’altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: lettera del 20 novembre 2007);
- il parere n. 4390/2007, rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere 4390/2007).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2003/87/CE, al fine di promuovere la riduzione di emissioni di gas serra secondo criteri di efficienza economica, ha istituito un meccanismo di tipo “*cap & trade*”, operativo dal 2005. L’applicazione della direttiva 2003/87/CE, come successivamente modificata e integrata (con particolare riferimento alla direttiva 2009/29/CE) comporta l’insorgere di oneri aggiuntivi in capo ai produttori di energia elettrica per i quali la direttiva medesima trova applicazione, ivi inclusi i produttori ammessi a beneficiare del provvedimento Cip 6/92;
- il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- al riguardo, con lettera del 20 novembre 2007, l’Autorità aveva richiesto al Consiglio di Stato un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti (tra l’altro) dall’applicazione della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, se:
 - a) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica anche per riconoscere gli oneri derivanti dall’applicazione di una normativa comunitaria quale la direttiva 2003/87/CE;
 - b) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92 si applica limitatamente ai primi otto anni di esercizio durante i quali viene riconosciuta l’ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 al fine di coprire i maggiori costi di investimento ovvero se sia legittimo estendere il riconoscimento dei maggiori costi all’intera durata delle convenzioni di cessione destinata;
- il Consiglio di Stato, con parere 4390/2007, ha ritenuto opportuno che l’Autorità provveda al riconoscimento, per l’intera durata delle convenzioni di cessione destinata

Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, secondo criteri idonei ad incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali;

- in attuazione del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 77/08, ha definito i criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip 6/92, per i primi due periodi di assegnazione (2005 – 2007 e 2008 – 2012); tali criteri consistono nella valorizzazione economica, sulla base di prezzi individuati dall'Autorità, delle quote di emissione ammesse al riconoscimento;
- con il documento per la consultazione 130/2013/R/eel, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla definizione dei criteri per il riconoscimento, ai produttori Cip 6, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE per i primi 3 anni del terzo periodo di assegnazione (2013 – 2015);

CONSIDERATO CHE:

- fino al secondo periodo di assegnazione compreso:
 - sono stati resi disponibili, tramite un Piano Nazionale d'Assegnazione, permessi di emissione a titolo gratuito (cd. quote assegnate);
 - nel caso in cui il numero delle quote assegnate ad un produttore fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, maggiore del numero di quote dallo stesso rese, il produttore poteva valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie in suo possesso; invece nel caso in cui il numero delle quote assegnate fosse risultato, al termine del periodo di assegnazione, minore del numero di quote rese, il produttore avrebbe dovuto approvvigionarsi sul mercato delle quote di emissione in difetto, dovendo quindi sostenere costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
 - ai fini dell'approvvigionamento delle quote di emissione eventualmente necessarie per colmare il deficit si poteva fare ricorso alle contrattazioni EUA (*European Union Allowance*) spot, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, o ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) derivanti da progetti internazionali (*Clean Development Mechanism* e *Joint Implementation*). In particolare, durante il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, i produttori titolari di impianti termoelettrici, al fine del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO₂, potevano utilizzare complessivamente i titoli CER ed ERU in numero pari, al massimo, al 19,3% delle quote loro assegnate a titolo gratuito;
 - non erano infine previste procedure concorsuali (aste) per l'allocazione, a titolo oneroso, delle quote inizialmente disponibili;
- per il terzo periodo di assegnazione, la direttiva 2003/87/CE (come modificata e integrata dalla direttiva 2009/29/CE), per quanto di interesse ai fini del presente documento, ha indicato che:
 - *“l'impegno supplementare richiesto all'economia comunitaria impone anche che il sistema comunitario riveduto funzioni con la massima efficienza economica*

- possibile e secondo condizioni di assegnazione totalmente armonizzate all'interno della Comunità. A tal fine, la messa all'asta delle quote dovrebbe essere il principio cardine dell'assegnazione, perché è il metodo più semplice ed è in generale considerato anche quello più efficiente sotto il profilo economico. Le aste dovrebbero anche eliminare gli utili a cascata e mettere i nuovi entranti e le economie con una crescita superiore alla media sullo stesso piano degli impianti esistenti.” (considerato 15);*
- *“la messa all'asta integrale delle quote dovrebbe essere la norma a partire dal 2013 per il settore dell'elettricità, vista la capacità dello stesso di trasferire i maggiori costi di CO₂ [...]. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza gli impianti di produzione di elettricità possono ricevere quote a titolo gratuito per servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento e per l'energia termica e frigorifera prodotti mediante la cogenerazione ad alto rendimento [...] laddove l'energia termica prodotta da impianti in altri settori beneficiasse di un'assegnazione gratuita.” (considerato 19);*
 - *“per garantire condizioni eque di concorrenza all'interno della Comunità è opportuno armonizzare l'impiego dei crediti ottenuti per riduzioni delle emissioni realizzate al di fuori della Comunità da parte dei gestori che rientrano nel sistema comunitario. Il protocollo di Kyoto definisce obiettivi quantificati di emissione per i paesi industrializzati relativamente al periodo dal 2008 al 2012 e prevede la creazione delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nell'ambito dei progetti del meccanismo di sviluppo pulito (CDM) e delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) nell'ambito dei progetti dell'attuazione congiunta (JI) e la possibilità che i paesi industrializzati li utilizzino per conseguire una parte dei loro obiettivi di riduzione. Il sistema istituito dal protocollo di Kyoto non consente di creare ERU a partire dal 2013 se i paesi che ospitano i progetti non avranno messo in atto nuovi obiettivi quantificati di riduzione delle emissioni, mentre i crediti CDM potranno continuare ad essere creati. Una volta concluso un accordo internazionale sui cambiamenti climatici è opportuno prevedere un utilizzo supplementare delle CER e delle ERU ottenute nei paesi che avranno ratificato l'accordo. In assenza di un tale accordo, il fatto di prevedere la possibilità di continuare ad utilizzare le CER e le ERU comprometterebbe l'efficacia di tale incentivo e ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della Comunità volti a promuovere un uso più sostenuto delle energie rinnovabili.” (considerato 28);*
 - *“ai fini della prevedibilità, è opportuno dare certezza ai gestori circa la possibilità di utilizzare dopo il 2012 le CER e le ERU derivanti da tipi di progetti ammissibili per essere usati nell'ambito del sistema comunitario durante il periodo dal 2008 al 2012 per la quota rimanente del livello che erano autorizzati ad utilizzare in detto periodo” (considerato 29)*
- *inoltre, la citata direttiva ha previsto, anche, che:*
 - *“a decorrere dal 2013 gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater” (articolo 10, comma 1);*
 - *“fatti salvi i paragrafi 4 [relativo al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento] e 8 [relativo ai progetti dimostrativi] e a prescindere dall'articolo 10 quater [deroghe], gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO₂, le condutture per il trasporto di CO₂ o i siti*

- di stoccaggio di CO₂ non beneficiano dell'assegnazione gratuita di quote.”* (articolo 10bis, comma 3);
- *“sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera.”* (articolo 10bis, comma 4);
 - *“le quote rilasciate a partire dal 1 gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1 gennaio 2013.”* (articolo 13, comma 1);
 - *“tutti i gestori esistenti sono autorizzati a utilizzare crediti nel periodo 2008-2020 o fino alla quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012 o fino a una quantità corrispondente a una percentuale, non inferiore all'11%, delle quote loro assegnate nel periodo 2008-2012, qualunque sia il quantitativo superiore.”* (articolo 11bis, comma 8);
- la direttiva 2009/29/CE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 30/13 che ha sostituito il precedente decreto legislativo 216/06;
 - il decreto legislativo 30/13, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento ha previsto che:
 - il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto *“determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle misure comunitarie per l'assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:*
 - a) *non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricità, fatta eccezione per l'elettricità prodotta dai gas residui;*
 - [...]
 - c) *assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l'assegnazione;*
 - [...]”
 - *“Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo”* (articolo 29, comma 3);
 - con il documento per la consultazione 130/2013/R/eel, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di:
 - riconoscere i maggiori oneri derivanti, ai produttori Cip 6, dagli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE per l'intero terzo periodo di assegnazione, dando quindi applicazione al Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali (in analogia con quanto già fatto con la deliberazione ARG/elt 77/08);
 - definire, pertanto, strumenti atti a promuovere:
 - 1) il tempestivo massimo utilizzo dei titoli CER ed ERU attualmente consentito. Ciò poiché i titoli CER ed ERU, nei limiti di utilizzo consentiti,

- rappresentano la soluzione più economica per approvvigionarsi delle quote d'emissione necessarie per poter emettere gas serra;
- 2) una negoziazione efficiente delle quote di emissione, sfruttando le procedure concorsuali e le migliori possibilità messe a disposizione dai mercati, anche eventualmente per il tramite dell'acquisto anticipato delle quote a prezzi più contenuti. Ciò comporterebbe l'approvvigionamento dei titoli necessari (siano essi CER, ERU o EUA) nel corso dell'anno 2013, anche in relazione agli anni successivi, poiché attualmente sui mercati si stanno registrando prezzi di tali titoli molto bassi per effetto dell'eccesso di offerta (a sua volta derivante dalla crisi economica e dalla sovrapposizione dell'*emission trading system* con altri meccanismi di promozione della riduzione delle emissioni di gas serra);
- con il documento per la consultazione 130/2013/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha espresso l'opportunità di:
 - limitarsi ai primi tre anni (2013-2015) del terzo periodo di assegnazione, poiché sono attese evoluzioni a livello europeo in merito all'applicazione dell'*emission trading system*, il che rende sconsigliabile presentare interventi a lungo termine che con forte probabilità dovranno essere rivisti;
 - calcolare, per ciascun impianto e per ciascun anno, il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento, in misura pari alla differenza tra le quote complessivamente rese (come risulta dall'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni, rilasciato da un verificatore accreditato) e quelle eventualmente assegnate a titolo gratuito;
 - suddividere le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare in due parti:
 - a) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU. Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE;
 - b) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA. Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU;
 - riconoscere alle quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU, per ciascuno degli anni 2013-2015, un valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità annuali dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per l'anno 2013, delle medie aritmetiche annuali dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti. In alternativa, il valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, può essere definito pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per l'anno 2013, dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
 - riconoscere alle quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA, per ciascuno degli anni 2013-2015, un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità annuali dei titoli EUA complessivamente

negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per l'anno 2013, delle medie aritmetiche annuali dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti. In alternativa, il valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, può essere definito pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per l'anno 2013, dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;

- nell'ambito della consultazione, tra l'altro:
 - tutti i soggetti interessati hanno ritenuto non condivisibile che il riconoscimento degli oneri per gli anni successivi al 2013 avvenga sulla base dei valori assunti dalle quote di emissione nel solo 2013, poiché ciò costringerebbe gli operatori ad approvvigionarsi di tali quote in anticipo (nell'anno 2013), con riferimento alla producibilità attesa degli impianti, sostenendo oneri rilevanti che verrebbero ristorati solo negli anni successivi;
 - un soggetto ha ritenuto troppo complicati i criteri indicati, tra loro alternativi, ai fini del calcolo dei valori unitari dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} , suggerendo l'impiego del valore minimo delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei prodotti scelti come riferimento;
 - altri soggetti hanno suggerito di definire i valori unitari dei termini P_{EUA} e P_{FLEX} pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei prodotti scelti come riferimento ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi; ciò al fine di determinare valori ancora più rispondenti all'effettiva dinamica dei mercati;
 - alcuni soggetti hanno richiesto di esplicitare le modalità di calcolo degli oneri da riconoscere anche nel caso di impianti la cui convenzione Cip 6 termini in corso d'anno, proponendo l'attribuzione al periodo oggetto di convenzione solo di una parte delle quote complessivamente assegnate, definita secondo un criterio temporale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere i maggiori oneri derivanti, ai produttori Cip 6, dagli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE per il terzo periodo di assegnazione, dando quindi applicazione al Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i titoli di emissione di CO₂, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali (in analogia con quanto già fatto con la deliberazione ARG/elt 77/08);
- confermare i principi già presentati nel documento per la consultazione 130/2013/R/eel alla base della definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri di cui al precedente alinea e in particolare:
 - il tempestivo massimo utilizzo dei titoli CER ed ERU attualmente consentito, poiché i titoli CER ed ERU, nei limiti di utilizzo consentiti, rappresentano la soluzione più economica per approvvigionarsi delle quote d'emissione necessarie per poter emettere gas serra;
 - una negoziazione efficiente delle quote di emissione, sfruttando le procedure concorsuali e le migliori possibilità messe a disposizione dai mercati;
- prevedere che i criteri di cui al presente provvedimento abbiano effetti limitati ai primi tre anni (2013-2015) del terzo periodo di assegnazione, poiché sono attese evoluzioni a

livello europeo in merito all'applicazione dell'*emission trading system*; e che, con successivo provvedimento, tali criteri possano essere confermati per gli anni successivi qualora non dovessero registrarsi variazioni significative in merito all'applicazione dell'*emission trading system*;

- calcolare, per ciascun impianto e per ciascun anno, il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento, in generale posto pari alla differenza tra le quote complessivamente rese (come risulta dall'attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 30/13) e quelle eventualmente assegnate a titolo gratuito (tale differenza prende il nome di quote scoperte);
- prevedere che, anche nel caso di impianti la cui convenzione Cip 6 termini in corso d'anno, il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto sia pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra il numero di quote scoperte e il rapporto (inferiore o, al più, pari a 1) tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta. Tale criterio di attribuzione, basato sull'energia elettrica effettivamente prodotta dall'impianto, appare preferibile rispetto a quello proposto da alcuni operatori in sede di consultazione (criterio temporale), in quanto, da un lato, coerente con l'assetto complessivo del provvedimento Cip 6/92 i cui istituti sono costruiti sulla base dell'energia elettrica prodotta, dall'altro lato, più aderente all'obiettivo indicato dal parere del Consiglio di Stato 4390/2007 di minimizzare i maggiori oneri a carico del sistema evitando che il beneficio delle quote assegnate a titolo gratuito rimanga in capo ai soli produttori qualora decidessero di terminare o ridurre l'attività produttiva a seguito della scadenza della convenzione Cip 6;
- suddividere le quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare in due parti:
 - a) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU. Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla direttiva 2003/87/CE, come verrà definito, per ogni gestore, dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
 - b) quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli EUA. Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote da remunerare sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU;
- prevedere, in coerenza con quanto rappresentato dall'unanimità dei partecipanti alla consultazione, che i valori unitari P_{FLEX} e P_{EUA} siano definiti prendendo come riferimento i volumi e i prezzi di chiusura giornalieri relativi a ciascun anno oggetto di riconoscimento degli oneri e non solo i volumi e i prezzi di chiusura giornalieri relativi all'anno 2013. Ciò poiché, al momento, non vi sono elementi definitivi che consentano di escludere la possibilità che, negli anni successivi al 2013, si possa verificare un'ulteriore riduzione dei prezzi delle quote di emissione;
- accogliere le indicazioni presentate da alcuni soggetti al fine di determinare valori ancora più rispondenti all'effettiva dinamica dei mercati; prevedere, pertanto, che:
 - il valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU

- complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
- il valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, sia pari alla media delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti a tali prezzi;
 - definire le modalità secondo le quali vengono aggiornati, per ogni anno, i mercati e i prodotti di riferimento

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al provvedimento Cip 6/92, le definizioni di cui all'articolo 3, della direttiva 2003/87/CE, nonché le seguenti:
- a) **quota di emissione** di CO₂ è una quota per l'emissione di una tonnellata di gas serra che può essere acquistata o venduta nell'ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - b) **quote assegnate** sono le quote di emissione di cui il produttore dispone a titolo gratuito per ogni impianto;
 - c) **quote rese** sono le quote di emissione che il produttore, per ogni impianto, è tenuto a restituire sulla base delle emissioni effettive di gas serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - d) **numero di quote scoperte** è la differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate;
 - e) **terzo periodo di assegnazione** è il periodo compreso tra il 2013 e il 2020;
 - f) **periodo di diritto al riconoscimento degli oneri** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2013 e la data di scadenza della convenzione di cessione dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92;
 - g) **Comitato** è il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto.

Articolo 2

Oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione

- 2.1 Con il presente provvedimento, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di

convenzioni di cessione destinata e nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

- 2.2 Condizione necessaria per il riconoscimento degli oneri di cui al presente provvedimento, è l'invio, alla Direzione Mercati elettricità e gas dell'Autorità, per ogni impianto, di un'unica istanza riferita all'intero periodo di diritto al riconoscimento degli oneri di cui al comma 2.1. L'istanza include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del DPR 445/00, in cui si dia evidenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2.1.
- 2.3 Ai fini del riconoscimento degli oneri, di cui al presente provvedimento, i soggetti che hanno presentato l'istanza, di cui al comma 2.2, devono inviare alla Direzione Mercati elettricità e gas dell'Autorità, per ogni anno solare e per ogni impianto i seguenti dati e informazioni:
- a) numero di quote assegnate per l'anno solare in oggetto e per l'intero terzo periodo di assegnazione;
 - b) numero di quote rese nell'anno solare in oggetto;
 - c) numero di quote complessivamente rese, a partire dall'1 gennaio 2008 e fino all'anno solare che precede quello in oggetto, utilizzando titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*);
 - d) coefficiente emissivo medio di gas serra, espresso in g/kWh, dei tre anni solari precedenti a quello in oggetto, specificando i parametri utilizzati per il calcolo;
 - e) data di termine del periodo di diritto al riconoscimento degli oneri;
 - f) quantità di energia elettrica netta, espressa in MWh, prodotta dall'impianto nell'anno solare in oggetto;
 - g) quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera f), espressa in MWh, ceduta al GSE, ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nell'anno solare in oggetto;
 - h) attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni rilasciate dall'impianto, rilasciato da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 30/13.

Articolo 3

Numero di quote di emissione ammesse annualmente al riconoscimento

- 3.1 Il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, è pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:
- a) il numero di quote scoperte e
 - b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta.
- 3.2 Le quote di emissione, di cui al comma 3.1, ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto e per ogni anno solare sono suddivise in due parti:
- quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU. Tali quote, per ogni anno solare, sono pari al minimo tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e il numero massimo di titoli CER ed ERU ancora utilizzabili al fine di adempiere all'obbligo di cui alla

direttiva 2003/87/CE. Quest'ultimo numero massimo è pari alla differenza, qualora positiva, tra la quantità appositamente stabilita dal Comitato ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30/13 e il numero dei titoli CER ed ERU già utilizzati fino all'anno solare che precede quello oggetto di riconoscimento;

- quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA (*European Union Allowance*). Tali quote, per ogni anno solare, sono pari alla differenza tra le quote di emissione complessivamente ammesse al riconoscimento degli oneri per il medesimo anno e le quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU.

Articolo 4

Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione

- 4.1 Alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli CER ed ERU viene riconosciuto un valore unitario P_{FLEX} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER ed ERU complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 4.2 Alle quote remunerate sulla base dei prezzi dei titoli EUA viene riconosciuto un valore unitario P_{EUA} , espresso in euro/t, pari alla media, ponderata sulle quantità giornaliere complessivamente negoziate e sottostanti ai prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento individuati per ciascun anno, delle medie aritmetiche dei medesimi prezzi di chiusura giornalieri. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 4.3 Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo di cui ai commi 4.1 e 4.2, si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri sui mercati regolamentati e per i prodotti individuati come riferimento.
- 4.4 I mercati e i prodotti di riferimento sono individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.

Articolo 5

Riconoscimento complessivo degli oneri

- 5.1 Entro il 31 maggio di ogni anno, il Direttore della Direzione Mercati elettricità e gas dell'Autorità, con propria determinazione, pubblica i valori unitari dei termini P_{FLEX} e P_{EUA} riferiti all'anno precedente e calcolati come indicato nell'articolo 4.
- 5.2 Gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto sono annualmente pari al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui al

comma 3.1, suddivise secondo quanto previsto dal comma 3.2 e i corrispondenti valori annuali riconosciuti per ogni quota di emissione, ai sensi dell'articolo 4.

- 5.3 Il riconoscimento degli oneri, ai sensi del presente provvedimento, viene effettuato dall'Autorità su base annuale e, in particolare:
- tra l'1 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento agli oneri dell'anno precedente, nel caso in cui i dati e le informazioni necessarie ai sensi del comma 2.3 e 2.4 siano pervenuti all'Autorità entro il 31 ottobre;
 - entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, dei dati e delle informazioni di cui al comma 2.3 e 2.4 negli altri casi.
- 5.4 Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- 6.1 Per l'anno 2013, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:
- EEX – European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2013;
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto CER Future dicembre 2013.
- 6.2 Per l'anno 2013, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
- EEX – European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
 - EEX – European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future);
 - ICE – ICE Futures Europe, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario).
- 6.3 Con successivo provvedimento sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92 nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, per il periodo successivo al 31 dicembre 2015.
- 6.4 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni